



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 28.01.2010

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **GENNAIO**, nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
BOCCALI WLADIMIRO	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 ARCUDI NILO	V.Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 LIBERATI ILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 CARDINALI VALERIA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 LOMURNO GIUSEPPE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 CERNICCHI ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8 MERCATI LIVIA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CICCONE ROBERTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 PESARESI LORENA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 FERRANTI MONIA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 TARANTINI GIOVANNI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, **IL VICE SINDACO** Sig. **NILO ARCUDI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE** Dr. **FRANCESCO DI MASSA**.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

Il Sindaco ritiene opportuno rappresentare alla Giunta comunale di aver adottato -ex art. 50, punto r, dello Statuto del Comune di Perugia- il decreto n. 2/A del 13.1.2010 del seguente tenore:

“ **PREMESSO:**

- che, con atto di appello notificato al Comune di Perugia in data 14 dicembre 2009, il Condominio di via A. Vecchi nn. 191-193-195 di Perugia ha adito il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria n. 597 del 13.5/1.10.2009; decisione, quella citata, che ha respinto previa riunione i gravami al tempo promossi dall'odierno appellante avverso (a) il provvedimento comunale n. 58/2004 di revoca della concessione di uso di un parcheggio condominiale gravato da servitù di uso pubblico (ricorso r.g. n. 752/04) e (b) il conseguente atto n. 23/2004 di decadenza della connessa licenza edilizia (gravame r.g. n. 11/05); il tutto, senza pronunciare sulle domande riconvenzionali comunali intese, ove occorresse, alla declaratoria giudiziale di risoluzione della convenzione accessiva alla citata concessione per grave inadempimento imputabile al Condominio;

- che l'atto di appello in argomento si appalesa inammissibile ed infondato sotto ogni profilo, per essere la sentenza n. 597/2009 suffragata da ampie e pregnanti motivazioni, ed anche per le ragioni già espresse sia nei decreti autorizzativi delle liti di prime cure (nn. 2 dell'11.1.2005, 17 del 15.2.2005, 18 del 15.2.2005 e 3 del 14.1.2009) sia negli scritti difensivi comunali di primo grado;

PROT. n.	del		
Codice Archiv.ne			
Allegati	-----		

OGGETTO:

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR UMBRIA N. 597/2009. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALI.

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **05.02.2010**
- Trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) il **05.02.2010**
- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il **15.02.2010**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal **05.02.2010** al **19.02.2010** senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal _____ al _____

PERUGIA, li 22.02.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Di Massa
 F.to F. Di Massa

Visto il parere dell'11.1.2010, allegato al presente atto, del dirigente responsabile dell'Avvocatura comunale, avv. Luca Zetti, favorevole alla costituzione in giudizio del Comune di Perugia nel citato procedimento di appello con riproposizione delle menzionate domande riconvenzionali comunali, nelle forme dell'impugnativa incidentale;

Tutto ciò considerato e ritenuto che, nel condividere le argomentazioni dell'ufficio, appare opportuno disporre la costituzione in giudizio del Comune di Perugia con proposizione della citata impugnativa incidentale; il tutto, con affidamento del mandato difensivo al predetto avv. Luca Zetti, unico legale dipendente dell'Ente abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

Visto l'art. 50, punto r, dello Statuto del Comune di Perugia;

DECRETA

- di costituirsi e di resistere nel giudizio di appello promosso dal Condominio di via Vecchi 191-193-195 davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Umbria n. 274/2009, con riproposizione delle domande riconvenzionali comunali di prime cure ricordate in narrativa nelle forme dell'impugnativa incidentale, per le ragioni di cui meglio in premessa;

- di dare mandato all'avv. Luca Zetti, dirigente responsabile dell'Avvocatura comunale, di curare, nella vertenza, gli interessi del Comune, con ogni connessa facoltà di legge;

- di eleggere domicilio in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi;

- che la definizione delle competenze e degli onorari del legale dell'ente nel giudizio in argomento avrà luogo in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del contratto di lavoro dei dirigenti degli enti locali 1998/2001 come regolamentato dalle delibere g.c. n. 88 dell'1.3.2001, n. 206 del 15.5.2003, n. 328 del 10.6.2004 e n. 484 del 6.12.2007, a loro volta, confermativa ed integrativa dell'atto c.c. n. 1938 del 13.11.1978;

- che l'eventuale spesa per competenze e onorari che dovesse far carico al Comune concernente la vertenza in oggetto, accertabile ed impegnabile a giudizio avvenuto, troverà copertura al capitolo n. 05001/01 "Retribuzioni ordinarie" del bilancio dell'anno in cui si concluderanno gli stessi giudizi;

- che tale capitolo, al momento dell'annuale formulazione del bilancio preventivo, viene dotato dello stanziamento necessario a fronteggiare l'ammontare presunto degli oneri conseguenti ai giudizi che si concluderanno nell'esercizio di riferimento gravati da spese legali a carico dell'ente;

- che, per quanto attiene alle competenze del legale domiciliatario, il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria giusta l'orientamento della giurisprudenza sul punto specifico (Corte di Cassazione 22.10.1999 n. 11859)."

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto comunicato dal Sindaco circa l'adozione del decreto sindacale n. 2/A del 13.1.2010 meglio descritto in premessa condividendone i contenuti e facendoli propri per quanto possa occorrere.

- stante l'urgenza, trattandosi della difesa giudiziale dell'ente in una lite pendente, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.